



Prot. n. 2006/2021

Al personale docente e non docente  
Albo on line  
[www.irfip.it](http://www.irfip.it)

**Oggetto:** Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021.

Si comunica che ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2". L'ambito di Istruzione e Formazione Professionale fa parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione, è ragionevole pertanto ritenere che le disposizioni del DL 111/21 si applichino anche a questo ambito.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".


A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre e fino a successiva comunicazione, prima di essere ammessi a prestare servizio nelle sedi dell'Istituto, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente mediante l'AppVerificaC19, unitamente a un documento di identità valido qualora se ne riscontri la necessità, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale.

Pietramontecorvino 31 agosto 2021

Il Legale Rappresentante  
Sac. Raffaele Antonacci



**CODICE FISCALE:**  
**P.IVA:**  
**SEDE LEGALE:**  
**TELEFONO/FAX:**  
**E-MAIL:**  
**WEB:**

**I.R.F.I.P.**  
**Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale**  
94061390715  
03826230710  
VIA ARCO DUCALE SN – 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG)  
0881/519161 0881/518133  
info@irfip.it  
www.irfip.it



CERTIFICATO  
N. IT10/0440